



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 79 del 07/03/2023 – 27/04/2023 Udienza pubblica del 07/03/2023
Massima 1:	<p>Titolo Appalti pubblici – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Procedure di gara per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 500.000,00 euro – Polizza generica di responsabilità civile e previsione di polizza di assicurazione a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante in casi eccezionali – Deroga all’obbligo di fornire le polizze assicurative – Illegittimità della questione.</p> <p>Testo E’ dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 26 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 luglio 2021, n. 5 (Modifiche a leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo, cultura, enti locali, uffici provinciali e personale, formazione professionale, istruzione, utilizzo delle acque pubbliche, agricoltura, tutela del paesaggio e dell’ambiente, territorio e paesaggio, servizio antincendio e protezione civile, difesa del suolo e opere idrauliche, ordinamento forestale, esercizi pubblici, commercio, artigianato, guide alpine e guide sciatori, appalti, igiene e sanità, banda larga, trasporti, politiche sociali, assistenza e beneficenza, edilizia abitativa), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, agli articoli 8 e 9 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige ed in relazione all’art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici. Occorre ricordare come la competenza legislativa primaria nella materia dei lavori pubblici di interesse provinciale, attribuita dallo Statuto, deve comunque svolgersi in armonia con la Costituzione, con i principi dell’ordinamento giuridico e nel rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali. La disposizione provinciale impugnata, prevedendo che l’aggiudicatario del contratto pubblico di appalto relativo a lavori di importo inferiore a 500.000 euro, munito di polizza generica di responsabilità civile, sia esonerato dall’obbligo di stipulare due specifiche tipologie di polizze assicurative, introduce una deroga al nucleo essenziale dell’art.103, comma 7, cod. contratti pubblici. Tale norma si impone a difesa di interessi generali che vanno garantiti con uniformità a livello nazionale, fornendo un adeguato livello di protezione delle pubbliche amministrazioni committenti attraverso l’obbligo di copertura di specifici rischi e, pertanto, ponendosi quale norma fondamentale di riforma economico-sociale.</p>



NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 26 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23/07/2021, n. 5</p> <p>Parametri costituzionali Artt. 8 e 9 dello Statuto Speciale Regione Trentino-Alto Adige; Art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. 103, commi 7 e 11, del Codice dei contratti pubblici;</p>
--------------	--

Redattore: d.ssa Gabriella Cagnazzo

Visto:

Firmato:

Avv. Bologna

